



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte D'Appello di Roma

Prima sezione civile

La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Diego Rosario Antonio Pinto

Presidente

dott.ssa Giovanna Giani

Consigliere

dott.ssa Elena Gelato

Consigliere est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 2246/2023, pendente

TRA

Pt_1 in persona del l.r.p.t., con l'avv. Tommaso Bertuccelli

attrice opponente

CONTRO

Controparte_1 in persona del l.r.p.t., con gli avv.ti Maurizio Dardani, Raffaele Sperati e Carolina Pinto

convenuta opposta

Oggetto: opposizione ex art. 840 c.p.c. a decreto n. 2622/2023 reso dal Presidente della prima sezione della Corte d'Appello di Roma il 17.3.2023 nel procedimento di *exequatur* del lodo arbitrale straniero

datato il 3 Agosto 2022 emesso dall'arbitro unico Mr. **CP_2** nel procedimento promosso da **Controparte_1** contro **CP_3** (ora **Pt_1**).

CONCLUSIONI

Per l'Opponente: *“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Sezione e Collegio eletti, disattesa ogni contraria istanza, accogliere la presente opposizione per i motivi di cui alla narrativa e quindi rifiutare e negare il riconoscimento -e quindi l'efficacia e l'esecutività in Italia- del Lodo arbitrale datato Londra 3 agosto 2022 emesso dall'arbitro unico Mr. [...] **CP_2** nel procedimento arbitrale a Londra promosso dalla **Controparte_1** contro la società **Pt_1** per l'effetto revocando integralmente il Decreto emesso dal Presidente della Corte di Appello avente numero cronologico 2622/2023 (RGN° 50457/2023) del 17.3.2023. Con vittoria di spese e di compenso di lite, da distrarsi a favore dei difensori che si dichiarano anticipatari”.*

Per l'Opposta: *“Piaccia alla Corte Ecc.ma, rilevata la nullità e comunque l'invalidità della procura alle liti rilasciata da **Pt_1** in data 23 marzo 2023, in quanto riferita ad un procedimento di R.G. diverso da quello per cui è causa e priva di qualsiasi riferimento al provvedimento impugnato, dichiarare l'inesistenza e/o l'inammissibilità dell'opposizione introduttiva del presente giudizio e quindi la definitività del decreto n. 2622/2023 del 17 marzo 2023, della Corte d'Appello di Roma, con il quale è stato dichiarato esecutivo in Italia il lodo arbitrale inglese emesso dall'arbitro Unico Mr **CP_2** in data 3 agosto 2022. In subordine, respingere l'opposizione perché inammissibile e infondata. In ogni caso, con condanna della società **Pt_1** al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio”*

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con Decreto del Presidente della prima sezione civile della Corte d'Appello del 17.3.2023 n. cron. 2622/2023, reso nel procedimento ex art. 839 c.p.c. n. r.g. 50457/2023, è stato dichiarato *“efficace il Lodo arbitrale datato Londra 3 agosto 2022 emesso dall'arbitro unico **CP_4** nel procedimento arbitrale a Londra promosso dalla **Controparte_1** contro la società **Pt_1** , con contestuale condanna della **Pt_1** al pagamento delle spese di lite.*

Avverso tale provvedimento ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 840 c.p.c. la società **Pt_1** ritenendo che il lodo non potesse essere riconosciuto in Italia per avere l'Arbitro assunto la decisione oltre i limiti della clausola compromissoria (ex art. 840, terzo comma, n. 3) e in violazione delle norme e dei principi di ordine pubblico (ex art. 840, ultimo comma, c.p.c.).

La società **Controparte_1** (di seguito, **CP_1**), costituitasi in giudizio, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità e l'inesistenza dell'opposizione per difetto di procura e, in subordine, la sua infondatezza.

In data 20.7.2023 e 21.9.2023 **Pt_1** ha prodotto due memorie integrative, allegando alla prima una nuova procura alle liti rilasciata dal legale rappresentante in carica.

Con note dell'11.9.2023 **CP_1** ha eccepito l'irritualità dei depositi e, in ogni caso, l'invalidità del mandato.

All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., all'udienza del 25 marzo 2026.

*

§.1 **CP_1** nel costituirsi in giudizio, ha eccepito l'invalidità della procura allegata all'atto di opposizione al decreto di riconoscimento dell'efficacia in Italia del lodo straniero, per essere stata rilasciata dal precedente legale rappresentante di **Pt_1**

L'opponente, a fronte di tale rilievo, ha prodotto, in allegato alla prima memoria *ex art. 171 c.p.c.*, una nuova procura alle liti conferita dal titolare dei poteri rappresentativi della società.

In relazione a tale produzione **CP_1** ha eccepito l'irritualità del deposito e in ogni caso l'invalidità del mandato, perché privo dell'espresso riferimento al procedimento pendente tra le parti.

Le suddette eccezioni sono infondate.

Il presente procedimento è regolato, *ex art. 840 c.p.c.*, “*dagli articoli 645 e in quanto applicabili*” e perciò dal rito ordinario di cognizione per come riformato dal D.lgs n. 150 del 10 ottobre 2022, applicabile *ratione temporis*.

Si ritiene dunque che il deposito della procura rilasciata dal sig. **Persona_1** nella qualità di attuale legale rappresentante di **Pt_1** unitamente alle note *ex art. 171 c.p.c.*, sia rituale e che abbia sanato, *ex art. 182 c.p.c.*, l'originario vizio della procura alle liti (nel senso che il novellato art. 182 c.p.c., come del resto desumibile dal suo tenore letterale, abbia esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla

fattispecie di inesistenza o totale mancanza della procura alle liti, per quanto necessario, cfr. Cass., 9.10.2023, n. 28251).

Si legge nel mandato: “*Il sottoscritto **Persona_1** affida incarico e delega ... **Avv. Tommaso Bertuccelli**, a rappresentarci e a difenderci nel procedimento di appello 50457/2023 RG promosso davanti alla Corte di Appello di Roma da **Controparte_1** , ed avente ad oggetto il contratto di costruzione e di vendita di yacht e in qualsiasi altra procedura ad essa connessa ...*” compresa dunque quella che ci occupa, certamente connessa al giudizio r.g. 50457/2023, definito con il decreto oggetto della presente opposizione.

*

Con il primo motivo di opposizione **Pt_1** nega la riconoscibilità del lodo in Italia per essere stato adottato nonostante il difetto di giurisdizione/competenza del Giudice arbitrale inglese.

Al fine di risolvere la questione è opportuno premettere in punto di fatto le seguenti pacifiche circostanze.

Con contratto del 18.1.2019, redatto in lingua inglese, la società **Controparte_1** ha affidato a **CP_3** (oggi **Pt_1** la costruzione di un'imbarcazione da diporto a motore al prezzo di 7.640.000,00, da pagarsi a stati di avanzamento lavori, secondo quanto previsto dall'art. 2.2. del Contratto (prodotto quale doc. 2 di parte opposta).

In data 26.5.2021, ritenuta ultimata la “*milestone*” relativa al settimo stato avanzamento lavori, **Pt_1** ha quindi trasmesso a **CP_1** ai sensi dell'art. 2.2. del Contratto, la fattura n. 8 del 24.4.2021, con richiesta di pagamento dell'importo di € 764.000,00 entro 45 giorni.

In conformità alla medesima disposizione contrattuale, il SAL era stato precedentemente certificato dall'ente di classifica BV (*Bureau veritas*) Solution di Genova (doc. 6 di parte **Pt_1** .

La fattura non è stata però saldata da **CP_1** che, ritenendo la *milestone* non ultimata, con comunicazione del 15.6.2021 e successiva “*claim submission*” dell'1.7.2021 ha avviato il procedimento arbitrale ai sensi dell'art. 16.3. del Contratto al fine di far dichiarare:

“- *Che il contratto sia legalmente risolto dall'acquirente; - Che l'acquirente è il proprietario dello yacht nella sua totalità, ed è stato il proprietario dello yacht in ogni momento dall'inizio della sua costruzione; - Che il costruttore, agendo attraverso*

i suoi amministratori, funzionari, dipendenti, impiegati, agenti, subappaltatori o qualsiasi altro soggetto su cui esercita il controllo, deve eseguire qualsiasi atto e firmare eventuali documenti al fine di confermare che la proprietà dello yacht è un capo all'acquirente; - Che il costruttore, agendo tramite i suoi amministratori, funzionari, dipendenti, impiegati, agenti, subappaltatori o qualsiasi altro soggetto su cui esercita il controllo, deve adottare tutte le misure necessarie per garantire che lo yacht sia libero e privo di ipoteche, privilegi marittimi, debiti e rivendicazioni di qualsiasi tipo; - Che l'acquirente è libero di prendere possesso dello yacht e di completarne la costruzione altrove; - Che il costruttore, agendo tramite i suoi amministratori, funzionari, dipendenti, impiegati, agenti, subappaltatori o qualsiasi altro soggetto su cui esercita il controllo, deve compiere ogni atto necessario o ragionevolmente richiesto al fine di consegnare e cedere il possesso dello yacht all'acquirente, incluso, ma non solo: A) fornire all'acquirente alla documentazione richiesta dalla polizia e dalle autorità locali per il trasporto dello yacht su strade pubbliche; B) permettere l'accesso veicolare allo yacht per consentirne il carico e il trasporto dal cantiere”.

Pt_1 costituitasi nel giudizio arbitrale, ha insistito “*per il rigetto di tutte le domande dell’attore, e quindi per la conferma della legittimità della risoluzione contrattuale operata dal Respondent in data 12 Luglio 2021, ferme e ribadite tutte le domande di pagamento (milestone nr. 7, extra e costi di parking – oltre interessi) avanzate da Pt_1*” .

La società **Pt_1** infatti, a fronte del mancato pagamento della fattura n. 8 del 24.4.2021, con nota del 12.7.2021 aveva invocato la clausola risolutiva espressa di cui all’art. 12.2.1 del contratto di costruzione.

Con lodo parziale del 17.8.2021 l’Arbitro ha dichiarato la propria giurisdizione, confermata con il lodo definitivo; entrambi i provvedimenti non sono stati impugnati.

Nel presente giudizio **Pt_1** deduce la totale carenza di giurisdizione e/o il superamento dei limiti della clausola compromissoria da parte dell’Arbitro unico assumendo che, ai sensi dell’art. 2.2. del Contratto, il ricorso all’arbitro per la risoluzione di questioni attinenti al pagamento delle *milestones* contrattuali fosse consentito solo in via sussidiaria “*quando non vi sia accordo tra costruttore ed armatore sullo stato avanzamento lavori e non vi sia stata l’approvazione del SAL da parte della società di classifica*” (v. p. 14 della comparsa conclusionale di **Pt_1** .

Per l’opponente, dunque, poiché nel caso di specie era intervenuta la certificazione della Società di Classifica, non sarebbero scattati i rimedi di cui all’art. 2.2., ultimo comma, del Contratto; in ogni caso, secondo la prospettazione di **Pt_1** il ricorso all’arbitrato ex art. 16.3 del Contratto avrebbe dovuto

ritenersi escluso anche in ragione del mancato deferimento della questione relativa alla contestazione del settimo SAL “all’Esperto tecnico indicato all’art. 16.2.” (così come invece previsto sempre dall’art. 2.2.).

La tesi non è condivisibile.

La certificazione del SAL da parte della Società di **Parte_2**, infatti, rende esigibile il pagamento dello stato di avanzamento lavori, ma non preclude – in base ai termini contrattuali – che il Committente possa esprimere il proprio dissenso circa il raggiungimento della *milestone* e rifiuti di sottoscrivere il SAL, ipotesi in cui “ciascuna delle parti possa sottoporre la questione all’esperto tecnico indicato nell’art. 16.2” (v. art. 2.2., secondo capoverso, del Contratto), così come nei fatti avvenuto.

L’art. 16.2. prevede poi che “con il consenso del Costruttore e del Committente, qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Costruttore e il Committente durante la costruzione dello Yatch in relazione a qualità, solidità, lavorazione o materiali, ... o la non conformità con le specifiche tecniche deve essere riferito ad un perito navale indipendente e rispettabile concordato di comune accordo tra le parti (l’esperto tecnico)”. ...se il metodo di cui sopra per determinare una controversia fallisce, ... il Committente o il Costruttore può deferire la questione in conformità all’art. 16.3”.

Ciò è quanto avvenuto nella specie, posto che **CP_1** ha attivato la procedura arbitrale dopo il mancato accordo sul nominativo dell’Esperto tecnico, così come proposto dal Committente in data 24.5.2021 (v. pag. 11 del lodo parziale reso in data 17.8.2021, di cui al doc. 5 del fascicolo di parte **CP_1**).

Alla luce di ciò si ritiene l’Arbitro unico pienamente investito della giurisdizione e della competenza a definire la controversia, la quale peraltro aveva ad oggetto anche la determinazione della titolarità del diritto di proprietà dell’imbarcazione in forza delle previsioni negoziali, oltre all’accertamento dell’ultimazione della settima *milestone* contrattuale, questione (la prima) esulante rispetto alla competenza dell’Esperto tecnico.

Il primo motivo di censura appare dunque infondato.

*

L’opponente **Pt_1** nega la legittimità del decreto di *exequatur* del lodo deducendone la contrarietà all’ordine pubblico.

Sul punto questa Corte ritiene di uniformarsi ai principi resi dalla giurisprudenza ormai unanime e risalente della Corte di cassazione, secondo cui: *“In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il rimando alla clausola dell'ordine pubblico da parte dell'art. 829, comma 3, c.p.c. deve essere interpretato in senso restrittivo, come rinvio limitato alle norme fondamentali e cogenti dell'ordinamento, escludendosi, in radice, una nozione "attenuata" di ordine pubblico, che coincide con il c.d. ordine pubblico interno e, cioè, con l'insieme delle norme imperative (Cass., n. 8718/2024).*

Ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione del lodo straniero, in applicazione dell'art. 5, comma 2, lett. b), della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con la l. n. 62 del 1968), il requisito della non contrarietà all'ordine pubblico deve essere riscontrato con riferimento alla parte dispositiva, nella quale si compendia il "decisum" della pronuncia arbitrale e, anche se, a tal fine, è consentito prendere in esame il contenuto del lodo, ciò non può mai tradursi in un controllo sulla motivazione, il quale darebbe corso a quel riesame nel merito categoricamente escluso dalla convenzione (Cass., n. 3255/2022: in applicazione del principio appena enunciato, la S.C. ha respinto il ricorso con il quale era stata dedotta la contrarietà all'ordine pubblico del lodo straniero per essere stato emesso sulla base di testimonianze e altre prove indicate come false in base ad argomenti già trattati, e respinti, dall'autorità giudiziaria straniera in sede di impugnazione dello stesso lodo).

Sostanzialmente indiscusso, pertanto, tanto in dottrina quanto, soprattutto, in giurisprudenza, non soltanto nazionale, è che lo scrutinio in ordine all'esistenza di «disposizioni contrarie all'ordine pubblico» deve essere eseguito esclusivamente sulla base del dispositivo (Cass. 17 marzo 1982, n. 1727; Cass. 3 aprile 1987, n. 3221; Cass. 8 aprile 2004, n. 6947; Cass. 21 ottobre 2021, n. 29429, allo stato non massimata).

Compete dunque al giudice una verifica soltanto estrinseca della contrarietà all'ordine pubblico, limitata al dispositivo, al contenuto precettivo della statuizione, al decisum, sia pure ricostruito alla luce dell'espositiva e della motivazione del lodo, verifica che non può così mai ed in nessun caso tradursi in un controllo della motivazione del provvedimento, nel qual caso si darebbe corso a quel riesame del merito che gli artt. 839-840 c.p.c., hanno inteso escludere.

Deve in conclusione tenersi per fermo che la contrarietà all'ordine pubblico deve emergere immediatamente dalla lettura del dispositivo, inteso nel senso indicato, e cioè alla complessiva luce del lodo, e non certo, mediatamente, dal raffronto tra il lodo ed il materiale considerato dagli arbitri, né tantomeno tra il lodo e dati fattuali di cui gli arbitri neppure disponevano; né, in sede di riconoscimento-esecuzione, il giudice può rilevare meri errores in iudicando, o errores in procedendo, commessi dagli arbitri, sindacare il percorso motivazionale, rimettere in discussione la ratio decidendi adottata dagli arbitri a sostegno della sentenza arbitrale (Cass., n. 3255/22)” (in questi termini, Cass., ord., 24 luglio 2025, n. 21130).

Nel caso di specie, nel dispositivo del lodo impugnato non si ravvisa alcuna violazione dei principi cogenti di ordine pubblico, peraltro neppure puntualmente allegati da **Pt_1** sicché la censura deve essere rigettata.

Ad avviso dell'opponente, le statuizioni di cui ai punti 3), 4), 5) e 6) del lodo sarebbero contrarie all'“*ordine pubblico processuale*” perché troppo generiche e inattuabili, oltre che in parte contraddittorie con la statuizione di cui al punto 2) circa l'accertamento del diritto di proprietà della nave *ab origine* in capo a **CP_1**

L'opponente però non individua quale sarebbe il principio di carattere processuale, “*fondamentale e cogente dell'ordinamento*”, sia stato asseritamente violato nel caso di specie, talché - già per ciò solo - il motivo non merita accoglimento.

Per quanto necessario, si rileva come dalla lettura combinata dei capi del dispositivo censurati (nn. 2, 3, 4, 5 e 6) non emerga la contraddizione o genericità dedotta dall'opponente, apparendo chiara la condanna di **Pt_1** una volta dichiarata la titolarità del diritto di proprietà della nave in capo a **CP_5** (v. punto 2), a garantire l'effettività di tale diritto compiendo ogni atto all'uopo necessario (v. punti 3 e 4), compreso il trasferimento del possesso dell'imbarcazione in capo all'odierna opposta, libero da vincoli pregiudizievoli (punti nn. 5 e 6).

Eventuali difficoltà nell'esecuzione del provvedimento esulano poi dal campo di indagine del giudice chiamato a pronunciarsi sull'*exequatur* del lodo, così come confermato dalla Suprema Corte, dovendo discendere la contrarietà all'ordine pubblico prevista dall'art. 840 c.p.c. dalla statuizione contenuta nel lodo e non dalla sua esecutorietà (in argomento, cfr. Cass., ord., n. 29429 del 21 ottobre 2021).

Per tale motivo appare irrilevante la dedotta esistenza di una procedura esecutiva sull'imbarcazione (pignoramento azionato dai creditori di **Pt_1** , circostanza che attiene alla fase di esecuzione del lodo e alla relativa opposizione, ove verrà vagliata la legittimità della procedura alla luce dell'efficacia del lodo *inter partes* e della corretta applicazione delle norme sulla pubblicità.

Parimenti infondate sono le ulteriori censure di parte opponente, secondo le quali la violazione dell'ordine pubblico deriverebbe dalla mancata applicazione, ai sensi degli artt. 51 e 55 della legge

218/1995, della legge italiana quale norma inderogabile applicabile al rapporto ed in particolare dell'art. 6 del Codice della navigazione.

Premesso che l'opponente non ha anche solo allegato per quale motivo la mancata applicazione della legge nazionale debba ritenersi evenienza tale da determinare la violazione di fondamentali principi di ordine pubblico, nel senso sopra indicato, la tesi prospettata da **Pt_1** non è in ogni caso condivisibile in ragione dello stesso tenore dell'art. 51 della l. 218/95.

La norma prevede che “**1.** *Il possesso, la proprietà e gli altri diritti reali sui beni mobili ed immobili sono regolati dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano.* **2.** *La stessa legge ne regola l'acquisto e la perdita, salvo che in materia successoria e nei casi in cui l'attribuzione di un diritto reale dipenda da un rapporto di famiglia o da un contratto*”, come è nel caso di specie, in cui il trasferimento del diritto di proprietà è disciplinato dall'art. 3 del negozio *inter partes*.

Sicché, avendo il lodo statuito - su istanza di **CP_5** – proprio in relazione alla individuazione del soggetto cui spettasse, ai sensi del contratto, la proprietà dell'imbarcazione, è stata correttamente applicata la legge inglese, quale legge regolatrice del rapporto, ai sensi dell'art. 16.1. del Contratto *inter partes*.

Per la stessa ragione, avendo le parti individuato la legge inglese quale applicabile al rapporto negoziale, sono irrilevanti i richiami agli artt. 233, 237, 238, 239, 242 e 243 del Codice della Navigazione italiano relativi all'acquisto della proprietà della nave in costruzione, al suo trasferimento e alle relative forme di pubblicità secondo la disciplina interna, posto appunto che la mancata applicazione della legge italiana non integra, *ex se*, alcuna violazione dell'ordine pubblico e, sotto altro profilo, l'esame del merito della decisione arbitrale non è in alcun modo censurabile in questa sede.

Pt_1 lamenta poi la violazione delle norme di ordine pubblico processuale per essere il lodo stato assunto nel corso di un procedimento nel quale non sarebbe stato garantito il proprio diritto di difesa in quanto l'arbitro era stato nominato dalla controparte, non era stata accolta l'istanza di differimento del termine per il deposito delle prime difese scritte formulata per impedimento personale del difensore a causa della quarantena per Covid 19 che aveva coinvolto il suo studio e perché l'arbitro avrebbe posto a base della propria decisione testimonianze scritte fornite dalle parti.

Anche in questo caso le censure non sono meritevoli di accoglimento.

Ribadito che il giudice non può in questa sede censurare eventuali *errores in procedendo* commessi dagli arbitri, non è ravvisabile l'allegata lesione del diritto di difesa dell'odierna opponente.

Dalla lettura del lodo emerge infatti che la nomina di **CP_2** è stata effettuata da **CP_1** nel rispetto della procedura ex art. 16.3., la cui lett. d) espressamente prevedeva che, in caso di mancata nomina del secondo arbitro ad opera della controparte (e conseguente deferimento della lite ad un collegio di tre arbitri, di cui il terzo nominato da quelli indicati da ciascuna delle parti), si sarebbe ritenuto che il resistente avesse “*accettato e nominato come proprio arbitro l'arbitro nominato dal ricorrente*” con la conseguenza che “*l'arbitrato*” sarebbe stato svolto “*innanzi a tale arbitro quale arbitro unico*”.

Una simile evenienza si è verificata nel caso di specie, stante la mancata indicazione dell'arbitro da parte di **Pt_1** (il dato risulta dal lodo parziale ed è comunque ammesso dall'opponente nell'atto introduttivo dell'odierno giudizio).

Con riguardo al mancato accoglimento dell'istanza formulata dal procuratore di **Pt_1** a prescindere dal mancato rinvenimento del documento dal quale dovrebbe desumersi la formulazione della richiesta asseritamente rimasta inevasa, appare dirimente evidenziare come parte opponente non abbia neppure allegato quale concreto pregiudizio al proprio diritto di difesa sia in ipotesi scaturito dal mancato differimento del termine per il deposito della prima memoria (poi depositata dalla stessa **Pt_1**), considerato il successivo sviluppo della procedura arbitrale, nel cui corso la parte ha potuto ampiamente svolgere le sue difese.

Quanto, infine, all'asserita compromissione del contraddittorio ricondotta all'assunzione di testimonianze scritte, giova osservare come tale facoltà, accordata ad entrambe le parti nel pieno rispetto della “parità delle armi”, sia conforme al diritto inglese applicabile come detto al rapporto contrattuale e all'arbitrato da esso scaturito.

Assumere che l'assunzione di testimonianza scritta sia contraria all'ordine pubblico processuale, inteso quale nucleo fondante dell'ordinamento, appare poi difficilmente sostenibile, considerato che l'attuale codice di rito prevede una simile facoltà (art. 257 *bis* c.p.c.).

Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione formulata da **Pt_1** deve essere rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i vigenti parametri tariffari in relazione all'attività processuale effettivamente svolta.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di cui al n. 2246/2023 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

- rigetta l'opposizione promossa da **Pt_1** e per l'effetto conferma il decreto n. 2622/2023 reso dal Presidente della prima sezione della Corte d'Appello di Roma il 17.3.2023 nel procedimento r.g. 50457/2023 di *exequatur* del lodo arbitrale datato il 3. Agosto 2022 emesso dall'arbitro unico Mr [...] **CP_2** nel procedimento promosso da **Controparte_1** contro **Pt_1**
- condanna **Pt_1** al pagamento delle spese di lite in favore di **Controparte_1** liquidate, in presenza di *notula*, in € 34.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2026.

Il cons. est.

Il presidente

Dr. Elena Gelato

Dr. Diego Rosario Antonio Pinto